

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO**

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

In data 27 febbraio 2012 alle ore 16.30 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Comparto del personale non dirigente del comparto unico relativo al quadriennio giuridico 2006-2009, biennio economico 2008 - 2009 tra le parti sottoindicate:

Delegazione trattante pubblica
di Comparto

GIOSAPPÈ MARCESCHI

Organizzazione sindacali:

C.G.I.L. - F.P.

FELIOTTI - MANIA - VALENT - PIRUS

C.I.S.L. - F.P.S.

BEVILACQUA RASSINO ANGELI H. GIANI WALTER

U.I.L. - F.P.I.

PAOLO B...

U.G.I.

M...

C.S.A.

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael,
Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

...

CISAL Enti Locali F.V.G.

(Cisal/Fialp, Siapol,
CIU Unionquadri, Sadep, Direr FVG)

...

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCRL del personale del comparto unico area non dirigenziale relativo al quadriennio giuridico 2006-2009, biennio economico 2008 - 2009

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3 Stipendi tabellari

Art. 4 Aumento salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali

Art. 5 Effetti nuovi stipendi

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 Procedura conciliativa

Art. 7 Disapplicazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il personale, escluso quello dell'area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Amministrazione Regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti Regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare e degli altri Enti Locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia così come previsto dalla L.R. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati "Enti", nonché al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi della L.R. 6/2006, al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996 e al rimanente personale al quale in virtù di legge regionale viene applicato il presente contratto.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento ad istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione Regionale, al Consiglio Regionale e agli Enti Regionali, nel caso in cui nel testo vi sia la citazione "Enti Locali", il riferimento si intende operato nei confronti delle altre Amministrazioni di cui al comma 1.
3. Si confermano i commi 4 e 5 dell'art. 2 del CCRL 6.5.2008.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

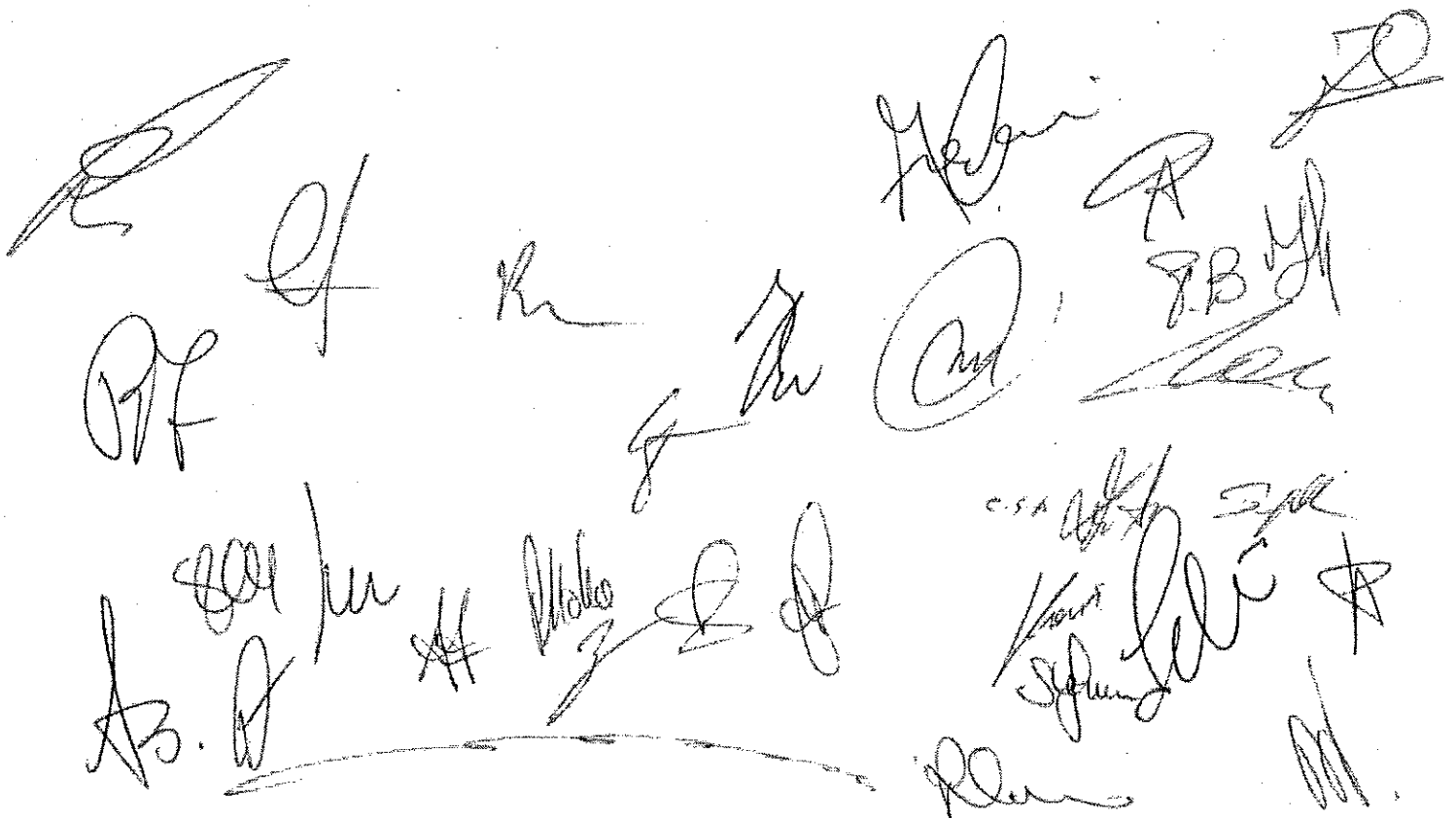
1. Il presente contratto collettivo concerne il biennio economico periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da parte della Regione.
3. Gli istituti a contenuto giuridico ed economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. These marks are scattered across the lower half of the document, likely representing the signatures of the parties involved in the contract. Some initials are clearly legible, such as 'M. C.', 'P.B.', 'S.B.', and 'C.S.A.', while others are more stylized or abbreviated.

TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3
Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella allegata al CCRL 6.5.2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicate nella tabella A allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale prevista per il biennio di riferimento nonché gli acconti erogati ai sensi dell'art. 14, comma 52, della L.R. n. 22/2010.
2. A seguito dell'indicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegato tabelle C e D.
3. Sono confermati i seguenti istituti contrattuali:
 - a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina contrattuale vigente;
 - b) la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, ove acquisiti;
 - c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
 - d) il salario aggiuntivo di cui agli artt. 69 e 70 del CCRL 7.12.2006.



Aumento salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali

- Handwritten signatures and initials scattered across the page, including:
- Top left: A large, stylized signature.
 - Top right: "Hudson" and "A" with a large "Z" or "R" to the right.
 - Middle left: "R" and "A" with a large "Z" or "R" to the right.
 - Middle right: "C. S. A." and "S. S. A." with "S. S. A." to the right.
 - Bottom left: "A. J." and "A. J." with a large "Z" or "R" to the right.
 - Bottom right: "A. J." and "A. J." with a large "Z" or "R" to the right.

Art. 5
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2008/2009, le misure degli incrementi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'allegata tabella A e art. 4, comma 1, ed all'allegata tabella B hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso) si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 3, comma 1, e nell'allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6
Procedura conciliativa

1. L'autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L'autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine perentorio dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e, se avanzata dall'autorità disciplinare competente, la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata perentoriamente entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, viene irrogata dall'autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente contratto, o da diversa decorrenza in esso stabilita, sono disapplicate nei confronti del personale destinatario del presente contratto tutte le previgenti disposizioni con esso incompatibili.

Dichiarazione congiunta 1

Le parti, in considerazione del ritardo accumulato per la definizione del CCRL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL, le problematiche connesse alle seguenti materie:

a. semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa;

b. rivisitazione del sistema di classificazione professionale al fine di adeguarlo all'evoluzione professionale del personale, alle nuove professionalità, al percorso di studi;

c. definizione di un organico sistema relativo alle alte professionalità, vice dirigenza e posizioni organizzative in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti e normative di cui all'art. 4, della L.R. n. 16/2010;

d. definizione del nuovo sistema di relazioni sindacali. In relazione a tale materia, nelle more della definizione del CCRL e della successiva revisione normativa, le parti impegnano i datori a mantenere un sistema di relazioni sindacali coerente con le finalità di coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali, con lo strumento della corretta informazione.

e. definizione di una banca ore provinciale/regionale nella quale fare confluire, sul conto delle singole OO.SS. le rispettive ore di permesso sindacale inutilizzate a livello di singolo ente, armonizzandola con l'Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi del 13/2/2006.

Dichiarazione congiunta 2

Le parti, in considerazione della frammentazione delle disposizioni contrattuali, ritengono inderogabile la predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali. A tal fine si impegnano ad attivare, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCRL, un tavolo tecnico, composto da uno o più rappresentanti per ogni sigla sindacale rappresentativa e una rappresentanza della delegazione trattante di parte pubblica e della direzione regionale alla funzione pubblica.

Dichiarazione congiunta 3

Le parti si impegnano ad attivare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCRL, il negoziato per la revisione dell'Ordinamento professionale del personale della polizia locale al fine di dare applicazione a quanto contenuto dalla L.R. n. 9/2009 compresa la previsione di cui all'art. 26, comma 5.

TABELLA A

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità più il salario aggiuntivo così come previsto dagli artt. 69 e 70 CCRL 7.12.2006)

Categoria	Aumento mensile previsto dal 01/01/2008	Aumento mensile previsto dal 01/01/2009	Aumento complessivo a regime
A1	22,28	34,72	57,00
A2	22,56	34,44	57,00
A3	22,93	34,07	57,00
A4	23,38	33,62	57,00
A5	23,78	33,22	57,00
A6	24,20	32,80	57,00
A7	24,65	32,35	57,00
A8	25,08	31,92	57,00
B1	23,68	33,32	57,00
B2	24,06	32,94	57,00
B3	24,44	32,56	57,00
B4	25,24	31,76	57,00
B5	25,72	31,28	57,00
B6	26,18	30,82	57,00
B7	26,67	31,33	58,00
B8	27,15	30,85	58,00
C1	28,61	34,39	63,00
C2	29,26	33,74	63,00
C3	29,76	33,24	63,00
C4	30,35	32,65	63,00
C5	31,02	31,98	63,00
C6	31,72	32,28	64,00
C7	32,46	31,54	64,00
C8	33,19	30,81	64,00
D1	32,83	35,17	68,00
D2	34,40	33,60	68,00
D3	35,49	32,51	68,00
D4	37,69	33,31	71,00
D5	38,92	32,08	71,00
D6	40,55	30,45	71,00
D7	42,74	31,26	74,00
D8	44,87	30,13	75,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller signatures in the middle, and a cluster of signatures at the bottom right, some with the initials "C.F.A." visible.

Handwritten signatures and initials are present on the bottom left side of the page, including a large signature at the bottom left, several smaller signatures in the middle, and a cluster of signatures at the bottom right, some with the initials "C.F.A." visible.

TABELLA A

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere al personale della polizia locale per 13 mensilità più il salario aggiuntivo così come previsto dagli artt.69 e 70 CCRL 7.12.2006)

Categoria	Aumento mensile previsto dal 01/01/2008	Aumento mensile previsto dal 01/01/2009	Aumento complessivo a regime
PLS1	25,24	31,76	57,00
PLS2	25,72	31,28	57,00
PLS3	26,18	30,82	57,00
PLS4	26,70	31,30	58,00
PLA1	28,61	34,39	63,00
PLA2	29,26	33,74	63,00
PLA3	29,76	33,24	63,00
PLA4	30,35	32,65	63,00
PLA5	31,02	31,98	63,00
PLB1	32,83	35,17	68,00
PLB2	34,40	33,60	68,00
PLB3	35,49	32,51	68,00
PLB4	37,02	33,98	71,00
PLC1	37,69	33,31	71,00
PLC2	38,92	32,08	71,00
PLC3	40,55	30,45	71,00
PLC4	42,74	31,26	74,00

Handwritten signatures and initials are present below the table, including:

- PLS1
- PLS2
- PLS3
- PLS4
- PLA1
- PLA2
- PLA3
- PLA4
- PLA5
- PLB1
- PLB2
- PLB3
- PLB4
- PLC1
- PLC2
- PLC3
- PLC4

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere al personale regionale area forestale per 13 mensilità più il salario aggiuntivo così come previsto dagli artt.69 e 70 CCRL 7.12.2006)

Categoria	Aumento mensile previsto dal 01/01/2008	Aumento mensile previsto dal 01/01/2009	Aumento complessivo a regime
FA1	28,61	34,39	63,00
FA2	29,26	33,74	63,00
FA3	29,76	33,24	63,00
FBd	28,61	34,39	63,00
FBc	29,26	33,74	63,00
FBb	29,76	33,24	63,00
Fba	30,35	32,65	63,00
FB1	31,02	31,98	63,00
FB2	31,72	32,28	64,00
FB3	32,46	31,54	64,00
FB4	33,19	30,81	64,00
FC1	32,83	35,17	68,00
FC2	34,40	33,60	68,00
FC3	35,49	32,51	68,00
FC4	37,69	33,31	71,00
FC5	38,92	32,08	71,00
FC6	40,55	30,45	71,00
FC7	42,74	31,26	74,00
FC8	44,87	30,13	75,00

[illegible]

TABELLA B

(Aumenti retributivi mensili lordi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali da corrispondere per 12 mensilità)

Categoria	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2008	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2009	Aumento mensile del salario aggiuntivo complessivo a regime	Valore del salario aggiuntivo al 01/01/2009
A1	1,86	2,89	4,75	43,98
A2	1,88	2,87	4,75	43,98
A3	1,91	2,84	4,75	43,98
A4	1,95	2,80	4,75	44,23
A5	1,98	2,77	4,75	44,23
A6	2,02	2,73	4,75	44,23
A7	2,05	2,70	4,75	44,40
A8	2,09	2,66	4,75	44,40
B1	1,97	2,78	4,75	51,73
B2	2,00	2,75	4,75	51,73
B3	2,04	2,71	4,75	51,73
B4	2,10	2,65	4,75	51,81
B5	2,14	2,61	4,75	51,81
B6	2,18	2,57	4,75	51,81
B7	2,22	2,61	4,83	51,97
B8	2,26	2,57	4,83	51,97
C1	2,38	2,87	5,25	58,88
C2	2,44	2,81	5,25	58,88
C3	2,48	2,77	5,25	58,88
C4	2,53	2,72	5,25	59,22
C5	2,58	2,67	5,25	59,22
C6	2,64	2,69	5,33	59,30
C7	2,70	2,63	5,33	59,46
C8	2,76	2,57	5,33	59,46
D1	2,74	2,93	5,67	66,57
D2	2,87	2,80	5,67	66,57
D3	2,96	2,71	5,67	66,57
D4	3,14	2,78	5,92	67,07
D5	3,25	2,67	5,92	67,07
D6	3,38	2,54	5,92	67,07
D7	3,56	2,61	6,17	68,24
D8	3,74	2,51	6,25	68,32

[Handwritten signatures and notes are present below the table, including names like 'B. B.', 'M. B.', 'C. S. A.', and various initials.]

TABELLA B

(Aumenti retributivi mensili lordi del salario aggiuntivo per il personale della polizia locale da corrispondere per 12 mensilità)

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2008	Aumento mensile del salario aggiuntivo dal 01/01/2009	Aumento mensile del salario aggiuntivo complessivo a regime	Valore del salario aggiuntivo al 01/01/2009
PLS1	2,10	2,65	4,75	51,81
PLS2	2,14	2,61	4,75	51,81
PLS3	2,18	2,57	4,75	51,81
PLS4	2,22	2,61	4,83	51,97
PLA1	2,38	2,87	5,25	58,88
PLA2	2,44	2,81	5,25	58,88
PLA3	2,48	2,77	5,25	58,88
PLA4	2,53	2,72	5,25	59,22
PLA5	2,58	2,67	5,25	59,22
PLB1	2,74	2,93	5,67	66,57
PLB2	2,87	2,80	5,67	66,57
PLB3	2,96	2,71	5,67	66,57
PLB4	3,09	2,83	5,92	67,07
PLC1	3,14	2,78	5,92	67,07
PLC2	3,25	2,67	5,92	67,07
PLC3	3,38	2,54	5,92	67,07
PLC4	3,56	2,61	6,17	68,24

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: c.s.a. ...]

[Handwritten signatures and initials]

(Trattamento economico tabellare annuale del personale del comparto unico per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2008
A1	16.977,49
A2	17.194,03
A3	17.475,76
A4	17.814,28
A5	18.122,75
A6	18.437,39
A7	18.782,42
A8	19.109,37
B1	18.044,50
B2	18.335,96
B3	18.620,48
B4	19.233,11
B5	19.596,37
B6	19.948,04
B7	20.319,56
B8	20.686,14
C1	21.800,95
C2	22.292,39
C3	22.673,65
C4	23.126,25
C5	23.639,66
C6	24.167,14
C7	24.732,62
C8	25.287,78
D1	25.019,99
D2	26.212,22
D3	27.041,89
D4	28.718,17
D5	29.656,91
D6	30.901,50
D7	32.564,17
D8	34.188,36

TABELLA C

(Trattamento economico tabellare annuale del personale della polizia locale per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2008
PLS1	19.233,11
PLS2	19.596,37
PLS3	19.948,04
PLS4	20.349,07
PLA1	21.800,95
PLA2	22.292,39
PLA3	22.673,65
PLA4	23.126,25
PLA5	23.639,66
PLB1	25.019,99
PLB2	26.212,22
PLB3	27.041,89
PLB4	28.212,25
PLC1	28.718,17
PLC2	29.656,91
PLC3	30.901,50
PLC4	32.564,17

PLC1	28.718,17
PLC2	29.656,91
PLC3	30.901,50
PLC4	32.564,17

TABELLA C

| | (trattamento economico tabellare annuale del personale regionale area forestale) |

per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2008
FA1	21.800,95
FA2	22.292,39
FA3	22.673,65
FBd	21.800,95
FBc	22.292,39
FBb	22.673,65
FBa	23.126,25
FB1	23.639,66
FB2	24.167,14
FB3	24.732,62
FB4	25.287,78
FC1	25.019,99
FC2	26.212,22
FC3	27.041,89
FC4	28.718,17
FC5	29.656,91
FC6	30.901,50
FC7	32.564,17
FC8	34.188,36

FC5	29.030,91
FC6	30.901,50
FC7	32.564,17
FC8	34.188,36

TABELLA D

(Trattamento economico tabellare annuale del personale del comparto unico per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2009
A1	17.394,13
A2	17.607,31
A3	17.884,60
A4	18.217,72
A5	18.521,39
A6	18.830,99
A7	19.170,62
A8	19.492,41
B1	18.444,34
B2	18.731,24
B3	19.011,20
B4	19.614,23
B5	19.971,73
B6	20.317,88
B7	20.695,52
B8	21.056,34
C1	22.213,63
C2	22.697,27
C3	23.072,53
C4	23.518,05
C5	24.023,42
C6	24.554,50
C7	25.111,10
C8	25.657,50
D1	25.442,03
D2	26.615,42
D3	27.432,01
D4	29.117,89
D5	30.041,87
D6	31.266,90
D7	32.939,29
D8	34.549,92

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials, including "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TABELLA D

(Trattamento economico tabellare annuale del personale della polizia locale per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2009
PLS1	19.614,23
PLS2	19.971,73
PLS3	20.317,88
PLS4	20.724,67
PLA1	22.213,63
PLA2	22.697,27
PLA3	23.072,53
PLA4	23.518,05
PLA5	24.023,42
PLB1	25.442,03
PLB2	26.615,42
PLB3	27.432,01
PLB4	28.620,01
PLC1	29.117,89
PLC2	30.041,87
PLC3	31.266,90
PLC4	32.939,29

PLB4	28.620,01
PLC1	29.117,89
PLC2	30.041,87
PLC3	31.266,90
PLC4	32.939,29

TABELLA D

| (trattamento economico tabellare annuale del personale regionale area forestale) | |

per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2009
FA1	22.213,63
FA2	22.697,27
FA3	23.072,53
FBd	22.213,63
FBc	22.697,27
FBb	23.072,53
FBa	23.518,05
FB1	24.023,42
FB2	24.554,50
FB3	25.111,10
FB4	25.657,50
FC1	25.442,03
FC2	26.615,42
FC3	27.432,01
FC4	29.117,89
FC5	30.041,87
FC6	31.266,90
FC7	32.939,29
FC8	34.549,92



10. *[Handwritten signature]*
 11. *[Handwritten signature]*
 12. *[Handwritten signature]*
 13. *[Handwritten signature]*
 14. *[Handwritten signature]*
 15. *[Handwritten signature]*
 16. *[Handwritten signature]*
 17. *[Handwritten signature]*
 18. *[Handwritten signature]*
 19. *[Handwritten signature]*
 20. *[Handwritten signature]*



Dichiarazione congiunta

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 le parti ribadiscono che gli incrementi costituiscono costo contrattuale come esplicitato al comma 2, e non vanno imputati al fondo per il salario aggiuntivo ma sono a carico dei bilanci dei singoli enti.

